

STATUTO

C&C FUTURE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO B

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SANT'AGATA DI PUGLIA FG VICO II
SILVIO VOLPE 1

Numero REA: FG - 305092

Codice fiscale: 04152180719

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 06-09-2017 - Statuto completo	2
--	---

STATUTO DI COOPERATIVA CHE ADOTTA

LE NORME SULLE "S.R.L."

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 (Costituzione e denominazione)

E' costituita la Società cooperativa sociale ai sensi dell'art. 1 legge 8.11.1991 n. 381 denominata "**C&C FUTURE Società Cooperativa Sociale di tipo B**", in breve "**C&C FUTURE Soc. Coop. Sociale**".

La società ha sede nel Comune di Sant'Agata di Puglia (FG).

L'organo amministrativo ha facoltà di istituire o di sopprimere sedi secondarie, di trasferire la sede nel territorio nazionale, di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune indicato al comma 2 e di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative.

Art. 2 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e può essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

La Società Cooperativa è a mutualità prevalente in quanto, ai sensi dell'art. 2512 c.c., nello svolgimento della propria attività si avvale prevalentemente delle prestazioni lavorative dei propri soci.

La società cooperativa sociale, indipendentemente dai requisiti di cui all'art. 2513 c.c., è considerata a mutualità prevalente, ai sensi dell'art. 111 septies disp. att. c.c..

A tal fine, la Cooperativa non può ai sensi dell'art. 2514 c.c.:

- distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- distribuire le riserve fra i soci cooperatori.

E' inoltre obbligo della Cooperativa devolvere, in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 4 (Oggetto sociale)

La Cooperativa, operando nel rispetto dei principi della mutualità, ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei soci, attraverso lo svolgimento di ogni attività nei seguenti campi di cui all'art. 2 comma 3 della L.R. n. 21/93: agricoltura, agriturismo, industria agro-alimentare, industria, artigianato, ambiente e beni culturali, salvaguardia del territorio, commercio, servizi e attività integrate che riguardano due o più dei settori sopracitati.

In particolare, ai sensi della Legge n. 381 dell'8.11.1991, ha lo scopo di assicurare l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate al fine di assicurare loro continuità di occupazione lavorativa e migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

Considerata l'attività mutualistica della Società nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto la promozione e la gestione di:

1. attuare e incentivare la promozione nella compagine sociale dell'autogestione e degli ideali cooperativi;
2. organizzare e gestire laboratori artigianali e agro alimentari;
3. fornire assistenza tecnica in agricoltura nello spirito delle competenze delegate agli enti locali;
4. condurre direttamente o in conto terzi, previa, se necessaria trasformazione, terreni demaniali o patrimoniali a tal fine concessi dai Comuni, Comunità Montane, dalla Provincia, dalla Regione e dalle Amministrazioni Statali;
5. elaborare e presentare alla regione competente per territorio, progetti di sviluppo dell'area prescelta e redigere e predisporre piani di sviluppo e trasformazioni delle vocazioni colturali dei terreni;
6. effettuare sistemazioni agrarie e idraulico-forestali estensive per la difesa del suolo;
7. attuare lavorazioni agricole su commissione, quali ad esempio: scassi, arature, forestazioni, deforestazione, messa a coltura, irrigazione e quant'altro necessario;
8. assumere commesse, lavori d'appalto, nonché partecipare ad aste e gare indette dalle amministrazioni statali, dalla Comunità Europea, dalle Regioni, dalle Province, Comunità Montane, dai Comuni e da tutti gli Enti pubblici e privati;
9. realizzare servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde pubblico e privato in special modo tendenti alla salvaguardia della natura di committenza pubblica o privata;
10. gestire la tutela del patrimonio forestale, anche con servizio di prevenzione degli incendi nei boschi;
11. realizzare e gestire vivai per piante ed essenze forestali, piante ornamentali e di interesse in agricoltura;
12. compiere studi ed accertamenti nella funzione tecnica-forestale e faunistica dell'ambiente e del territorio anche attraverso contatti con le regioni confinanti;
13. stanziare borse di studio per promuovere e garantire studi e ricerche in campo ecologico, agricolo e zootecnico;
14. servizi di vigilanza e custodia delle aree territoriali demaniali e private, come boschi e parchi, aree private, nonché vigilanza e gestione di aziende faunistico-venatorie, aziende agrituristiche-venatorie ed altri istituti previsti dalla legge 157/1992;
15. lavorazione e commercializzazione del legno, installazione della segnaletica forestale e vegetazionale;
16. gestione di parchi naturali e aree protette;
17. imboschimento con specie adatte alle condizioni locali e compatibili con l'ambiente, e manutenzione dei boschi esistenti;
18. progettazione, realizzazione, manutenzione e sistemazione dei sentieri pedonali e ciclabili per la fruizione dell'ambiente;
19. assumere appalti di servizi di pulizia, disinfestazione e derattizzazione, gestione, recupero, smaltimento e raccolta

differenziata dei rifiuti, manutenzione di immobili, ristrutturazioni edilizie, lavori di falegnameria e dipintura, servizi cimiteriali, riparazione e riordino di ambienti e servizi ecologici;

20. sfruttamento dell'agro-energia da bio-masse;

21. organizzazione e promozione di iniziative rivolte al turismo escursionistico e turismo sociale alternativo, a contatto e nel rispetto della natura;

22. Fornitura di servizi di guide turistiche e naturalistiche;

23. assistere i giovani, gli studenti, i disoccupati e i lavoratori nel percorso scolastico nonché nel perfezionamento della loro formazione umana, culturale, artistica e professionale favorendo altresì lo svolgimento di corsi, seminari, convegni, conferenze, ecc.;

24. curare per conto di Enti pubblici e privati la consegna o la notificazione di atti e documenti di varia natura, il recapito di fatture, cartelle, stampe, circolari, corrispondenza in genere;

25. effettuare per conto di terzi la lettura di contatori di acqua e gas, operazioni di censimento e, ove richiesto, di esazione;

26. promuovere e organizzare servizi di assistenza per giovani studenti quali librerie, biblioteche di consultazione e di prestito, centri polivalenti, centri stampe, spacci alimentari e mense, laboratori tecnici e artistici;

27. costituire, organizzare e gestire centri turistico-alberghieri, impianti ricreativi e sportivi, campings, ostelli, case per la gioventù, agenzie di viaggio, residenze universitarie, case per ferie in genere e di tipo agriturismo, bed and breakfast;

28. fornire servizi per l'inventariazione, elaborazione, conservazione, organizzazione e catalogazione del patrimonio bibliografico, archivistico, culturale, ambientale, eccetera, servizi di traduzione e interpretariato;

29. fornire servizi per l'attività di ricerca, interviste e sondaggi statistici (coordinamento, organizzazione, deposito di strumenti e documentazione);

30. curare l'organizzazione di congressi, convegni, conferenze, meeting, eventi pubblici in genere, compresi servizi di segreteria, biglietteria, allestimento, d'ordine, logistici e di sorveglianza;

31. organizzare, gestire e fornire servizi di trasporto, vendita e distribuzione commerciale, trasloco, guardiania, sorveglianza, anche armata, fattorinaggio e facchinaggio, anche con mezzi meccanici, segreteria, manovalanza e lavorazioni in genere per conto di terzi;

32. fornire servizi per l'attività di diffusione promozionale e la distribuzione di materiale pubblicitario;

33. espletare l'organizzazione di reti di vendita, depositi, magazzini, logistica, ecc., ricevendo all'uopo mandati e/o rappresentanze se del caso;

34. effettuare l'installazione, l'ampliamento, la trasformazione, la commercializzazione e la manutenzione di impianti elettrici ed elettronici, termo-idraulici, edilizi, di condizionamento e gas;

35. sostenere, sotto qualsiasi forma di organizzazioni "non profit" e in particolar modo la cooperazione sociale.

Per il raggiungimento degli scopi sociali la società potrà compiere

tutte le operazioni commerciali, mobiliari, immobiliari e finanziarie inerenti allo scopo sociale e così potrà acquistare, locare, vendere e permutare beni immobili e beni mobili; contrarre mutui, finanziamenti con qualsiasi Ente o Istituto Pubblico o privato offrendo le richieste garanzie reali e personali, consentendo le necessarie iscrizioni ipotecarie, stipulare convenzioni con Enti pubblici e/o privati, e, comunque, compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari ed occorrenti o solo utili, per il raggiungimento degli scopi sociali.

La Cooperativa potrà infine assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attività analoghe o comunque accessorie all'attività sociale; dare adesioni e partecipare ad enti ed organismi economici ed organismi fidejussori, consorzi e società consortili diretti a consolidare e sviluppare il Movimento Cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito; concedere avalli cambiari, fidejussioni e qualsiasi garanzia sotto qualsiasi forma, per facilitare l'ottenimento del credito ai soci, agli enti a cui la Cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative.

La Cooperativa può operare anche con terzi non soci.

La Cooperativa, in concreto, si pone come obiettivo quello di consentire, attraverso la necessaria coordinazione delle attività sopra riportate, una totale integrazione delle persone svantaggiate nella vita sociale, per cui il raggiungimento dello stesso non può che avvenire mediante uno stretto legame funzionale dell'attività socio-educativa e di inserimento lavorativo, collegamento funzionale che rappresenta una garanzia del conseguimento dell'interesse sociale.

Per il raggiungimento degli scopi indicati la Cooperativa è altresì impegnata ad integrare - in modo permanente o secondo contingenti opportunità - la propria attività con quella di altri enti cooperativi, di associazioni di volontariato, di federazioni locali e/o nazionali, promuovendo ed aderendo a Consorzi e ad altre organizzazioni frutto dell'associazionismo cooperativo.

Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato con decisione dei soci.

TITOLO III

SOCI COOPERATORI

Art. 5 (Soci cooperatori ordinari)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere ammessi come soci le persone fisiche di ambo i sessi, svantaggiate e non svantaggiate, che abbiano intenzione di intraprendere una attività lavorativa o di migliorare le proprie professionalità e comunque possiedano competenze nel settore di cui all'oggetto sociale.

La Cooperativa, essendo una Cooperativa Sociale di Tipo "B" ai sensi della Legge 8.11.1991 n. 381, ha lo scopo specifico di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso l'inserimento lavorativo di "persone svantaggiate".

Sono svantaggiate le persone indicate nell'art. 4 della legge

381/1991 (quali in ispecie gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, i detenuti od internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ecc....).

Le persone svantaggiate devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della Cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere socie della Cooperativa stessa.

La condizione di "persona svantaggiata" deve risultare da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza.

Possono essere ammessi nella Cooperativa, ai sensi dell'art. 2 della legge 8.11.1991 n. 381, anche soci volontari che prestano gratuitamente la loro attività, per fini di solidarietà.

Il numero dei soci volontari non può superare la metà del numero complessivo dei soci.

Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materie di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base dei parametri stabiliti dalla cooperativa sociale per la totalità dei soci.

I soci possono, nel rispetto della legge 3.04.2001 n. 142, prestare la propria attività lavorativa all'interno della Cooperativa sulla base delle previsioni di apposito regolamento predisposto a norma del presente statuto.

Art. 5 bis (Categoria speciale di soci operatori)

L'organo amministrativo - ai sensi dell'art. 2527 terzo comma del c.c. - può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci operatori (anche sprovvisti dei requisiti di cui all'art. 5) in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

- a) alla loro formazione professionale;
- b) al loro inserimento nell'impresa.

I soci ammessi alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci operatori.

Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio

speciale;

2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;

3. l'ammontare della quota che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione.

Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dal presente statuto, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nella società cooperativa.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in Assemblea.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545 bis c.c.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dal presente statuto:

a) nel caso di interesse alla formazione: l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione.

b) nel caso di interesse all'inserimento nell'impresa: l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa; l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria; il mancato adeguamento agli standard produttivi.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.

Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci cooperatori ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'Organo amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 5 del presente statuto.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura dell'organo amministrativo nel libro dei soci. In caso di mancato accoglimento, l'Organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.

Art. 6 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare

all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze e dei titoli di studio posseduti;
- c) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere;
- d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

L'organo amministrativo potrà richiedere all'aspirante socio altri documenti ad integrazione di quelli sopra elencati al fine di meglio identificare i requisiti di ammissione.

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di ammissione, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro dei soci.

L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

L'organo amministrativo, nella relazione al bilancio o nella nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 7 (Conferimenti dei soci cooperatori)

I conferimenti dei soci cooperatori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote del valore nominale di Euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero) o secondo diverso ammontare che sarà deliberato dall'Organo amministrativo.

Art. 8 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)

Le quote dei soci cooperatori non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo Amministratori.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata, fornendo, con riferimento all'acquirente, le indicazioni previste nel precedente art. 6. Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per

divenire socio.

Art. 9 (Obblighi del socio)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:

- del capitale sottoscritto;
- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
- dal sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.

La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30 (trenta) giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Art. 10 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

Art. 11 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.
- c) che non ottemperi alle disposizioni di cui al regolamento predisposto ai sensi della citata legge 142/2001.

Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata che deve essere spedita entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione, esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se, entro novanta giorni, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

Spetta all'organo amministrativo constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso. Se non sussistono i presupposti del recesso, l'organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il tribunale.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi

prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Tuttavia, l'Organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. Il recesso non può essere parziale.

Art. 12 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;

b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;

c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 (sessanta) giorni per adeguarsi;

d) che, previa intimazione da parte dell'organo Amministrativo con termine di almeno trenta giorni, non adempia al versamento delle quote sottoscritte o nei pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo.

La esclusione potrà essere deliberata dall'organo amministrativo anche per inosservanza delle disposizioni contenute nella Legge 3.04.2001 n. 142.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti. L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura dell'organo amministrativo.

La partecipazione del socio ad altra Cooperativa avente attività identica a quella sopra indicata non è causa di esclusione, purché ciò sia espressamente autorizzato con determinazione/deliberazione dell'Organo amministrativo.

Art. 13 (Liquidazione)

I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato, la cui liquidazione – eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545 quinquies, comma 3 c.c.

Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso, fatta eccezione per la frazione della quota assegnata al socio ai sensi degli articoli dell'art. 2545 quinquies c.c., la cui liquidazione, unitamente agli interessi legali, può essere corrisposta

in più rate entro un termine massimo di cinque anni.

Il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Art. 14 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso della quota effettivamente versata ed eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui innanzi. Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società. In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 c.c..

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società subentrano nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione dell'Organo amministrativo che ne accerta i requisiti.

In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa di morte e la Società consenta la divisione.

Art. 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro 5 (cinque) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo alla riserva legale.

La Cooperativa può compensare il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, dal pagamento della prestazione mutualistica o dal rimborso dei prestiti, con il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 c.c..

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 16 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

- dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori;
- dalla riserva legale formata con gli utili e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;
- dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci;
- dalla riserva straordinaria;
- da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei soci e/o prevista per legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sottoscritte.

Le riserve, salve quelle di cui alla precedente lettera c), sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

Art. 17 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato alla decisione dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

Nella redazione del bilancio devono essere riportati separatamente i dati relativi all'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche.

Gli amministratori e i sindaci, ove nominati, debbono, nelle relazioni di cui agli articoli 2428 e 2429 c.c., indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.

L'Assemblea dei soci che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30% (trenta per cento);
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.1.1992 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.1.1992 n. 59;
- d) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici.

La decisione dei soci può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.

Art. 18 (Ristorni)

L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

La Assemblea dei soci, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;
- emissione di quote di sovvenzione.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.

TITOLO V

DECISIONI DEI SOCI. COMPETENZE E MODALITA'

Art. 19 (Decisioni dei soci)

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dalle presenti norme per il funzionamento della società, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina dell'Organo amministrativo;
- c) la nomina nei casi previsti dall'art. 2543 c.c. dell'Organo di controllo o del revisore;
- d) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

Art. 20 Assemblea dei soci

L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo presso la sede sociale, ovvero in altro luogo, purché nell'ambito del territorio italiano.

L'Assemblea è convocata con avviso trasmesso con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci. In caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi simili, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino dal libro dei soci.

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita; nell'avviso potranno essere previste ulteriori convocazioni successive alla seconda, sempre per il caso in cui nelle precedenti convocazioni

non si raggiungesse il quorum costitutivo necessario.

Anche in mancanza di formale convocazione la delibera si intende adottata quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati della riunione su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

Art. 21 (Decisioni dei soci mediante deliberazione Assembleare: costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti.

Art. 22 (Votazioni)

Per le votazioni in sede assembleare si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto e che non sia Amministratore o dipendente come disposto nell'art. 2372 c.c. Ciascun socio non può rappresentare più di un socio. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Art. 23 (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

TITOLO VI
AMMINISTRAZIONE

Art. 24 (Amministrazione)

La Società è alternativamente amministrata, con scelta da adottarsi dalla decisione dei soci al momento della loro nomina, da:

- un Amministratore unico;

- ovvero da un Consiglio di Amministrazione.

Qualora la decisione dei soci provveda ad eleggere un Consiglio di amministrazione, lo stesso sarà composto da un numero di Consiglieri variabile da tre a sei, ed il loro numero sarà determinato di volta in volta prima dell'elezione.

L'Amministratore unico o la maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori.

In particolare, i componenti dell'Organo amministrativo dovranno essere scelti preferibilmente tra coniugi e/o parenti in linea retta o collaterale fino al terzo grado dei soggetti svantaggiati.

I componenti dell'organo amministrativo durano in carica per il periodo fissato all'atto della nomina; in mancanza di fissazione di termine, essi durano in carica fino a revoca o a dimissioni.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice presidente.

Art. 25 (Compiti degli Amministratori)

Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge.

Art. 26 (Organi Delegati)

Gli Amministratori possono delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 c.c., dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Ogni 180 (centottanta) giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e all'organo di controllo, ove nominato, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

Gli amministratori, qualora lo ritengano opportuno per migliorare la qualità e l'efficacia dei servizi forniti dalla cooperativa, potranno istituire appositi comitati scientifici, determinandone, con apposita delibera, l'ordinamento e le relative mansioni.

Art. 27 (Adunanze del Consiglio di Amministrazione)

Il consiglio di amministrazione viene convocato, e quindi chiamato a formare le proprie deliberazioni, dal presidente con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (per esempio fax, posta elettronica), almeno cinque giorni prima dell'adunanza.

Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Art. 28 (Integrazione del Consiglio)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 c.c.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei

mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dall'organo di controllo, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza dell'Organo di controllo, l'Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione è tenuto a fare ricorso alla decisione dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Art. 29 (Compensi agli Amministratori)

Non è previsto alcun compenso per i componenti dell'Organo amministrativo, i quali avranno diritto unicamente al rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio, salvo diversa delibera della assemblea dei soci.

Art. 30 (Rappresentanza)

L'Amministratore unico o il Presidente dell'Organo amministrativo hanno la rappresentanza generale della Cooperativa.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.

L'Amministratore unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

TITOLO VII
ORGANO DI CONTROLLO

Art. 31 (Organo di controllo)

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 2543, 2519 e 2477 del c.c., può essere nominato un Organo di controllo, composto da un solo membro effettivo; al suddetto Organo potrà essere altresì demandata la revisione legale dei conti della società.

La nomina dell'Organo di controllo è obbligatoria nei casi previsti dal secondo e terzo comma del citato art. 2543 c.c..

TITOLO VIII
SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 32 (Scioglimento)

La cooperativa si scioglie:

- a) per il decorso del termine;
- b) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità a conseguirlo, salvo che l'assemblea non deliberi le opportune modifiche statutarie;
- c) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea;
- d) per la perdita del capitale sociale;
- e) nelle ipotesi previste dagli artt. 2437 quater e 2473 c.c.;
- f) per deliberazione dell'assemblea.

La competenza a decidere o accertare il verificarsi della causa di scioglimento e a effettuare gli adempimenti pubblicitari conseguenti spetta all'organo amministrativo.

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine

di trenta giorni dal loro verificarsi.

L'assemblea eventualmente convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:

- a) il numero dei liquidatori;
 - b) in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
 - c) a che spetta la rappresentanza della società;
 - d) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativi.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 33 (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo dovrà elaborare appositi regolamenti ai sensi della legge 3.04.2001 n. 142, sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.

Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti.

Art. 34 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal Titolo VI del codice civile contenente la "Disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2522 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata, nonché le leggi speciali vigenti in materia.

Art. 35 (Clausola compromissoria)

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente della C.C.I.A.A. di Foggia, il quale dovrà provvedere alla nomina entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non provvede nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società.

L'arbitro dovrà decidere entro trenta giorni dalla nomina secondo equità in via irrituale.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D. Lgs. 17 gennaio 2003 n. 5, come modificato dal D.Lgs. 37/2004.

La presente clausola è vincolante per la società e per tutti i soci, inclusi coloro la cui qualità è oggetto della controversia.

Firmato: Solimene Gerarda Leonarda; Di Mauro Carmela; Brillantino Lavinia; Anna Maria Lembo Notaio.

Segue impronta del sigillo

[illegible]